

**Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri**

**FONDAZIONE ENPAM**

**Persona giuridica di diritto privato ai sensi del D.lgs. 509/94**

## DISCIPLINARE DI GARA

**Procedura aperta per l'affidamento della copertura assicurativa "Polizza Globale Fabbricati" degli immobili di proprietà della Fondazione ENPAM.**

**CIG: 71561891FB**

### INDICE

PREMESSA .....	2
CODICE CPV: 66515200-5 .....	3
OGGETTO, DURATA E AMMONTARE DELL'APPALTO.....	3
Art. 1 – Condizioni generali di partecipazione .....	4
Art. 2 – Requisiti di idoneità professionale e di ordine generale .....	5
Art. 3 – Requisiti di ordine tecnico-organizzativo ed economico finanziario .....	7
Art. 4 – Indicazioni per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva e per i consorzi.....	7
Art. 5 – Criterio di aggiudicazione.....	8
Art. 6 – Documentazione di gara .....	8
Art. 6.A) BUSTA "A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" .....	9
Art. 6.B) BUSTA "B - OFFERTA ECONOMICA" .....	18
Art. 7 – Modalità di svolgimento della gara .....	20
Art. 8 – Gestione quesiti e risposte .....	24
Art. 9 – Subappalto .....	24
Art. 10 – Cause di esclusione dalla gara .....	24
Art. 11 – Clausole contrattuali e sociali .....	25
Art. 12 – Altre informazioni.....	26

\*\* \*\*\* \*\*

#### Fondazione Enpam

Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri

Piazza Vittorio Emanuele II, 78 - 00185 Roma

Tel: 06.4829.4590 - Fax: 06.4829.4502

Email: acquisti.appalti@enpam.it - Pec: acquisti.appalti@pec.enpam.it



## PREMESSA

La Fondazione ENPAM - Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri (di seguito "Fondazione o ENPAM"), con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 76 del 21 Luglio 2017, ha stabilito di procedere all'indizione di una procedura di gara aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (di seguito "Codice"), per l'affidamento della copertura assicurativa "Polizza Globale Fabbriati" degli immobili di proprietà della Fondazione ENPAM.

L'appalto verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del Codice.

Ai sensi dell'art.95, comma 4, si precisa che viene utilizzato il criterio del minor prezzo in quanto i servizi assicurativi in questione sono tipizzati e standardizzati. Non è pertanto ipotizzabile richiedere migliorie al Capitolato Tecnico al fine di effettuare valutazioni per l'ottenimento di punteggi premianti.

Ai sensi dell'art. 51, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 si precisa che l'appalto non è suddiviso in lotti funzionali in quanto trattasi di polizza standard globale fabbricati quindi non scindibile. Si ritiene, pertanto, che l'affidamento del servizio assicurativo ad un unico operatore economico garantisca ed assicuri la necessaria omogeneità ed efficacia nello svolgimento dello stesso.

Il presente Disciplinare di gara, parte integrante del Bando di gara unitamente agli altri documenti di gara, contiene le norme di partecipazione alla procedura di gara, le modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, i documenti da presentare a corredo della stessa, oltre che la descrizione della procedura di aggiudicazione.

Le condizioni contrattuali e le modalità di svolgimento del servizio sono meglio specificate nel Capitolato Tecnico / Polizza Globale Fabbriati.

L'appalto è regolato dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dalle disposizioni richiamate nel Bando di gara, nel presente Disciplinare e nei relativi allegati nonché da tutte le altre vigenti disposizioni normative e regolamentari inerenti alle procedure ad evidenza pubblica ed allo specifico settore oggetto della presente gara.

Per l'espletamento del presente appalto non sussistono costi della sicurezza *cd. interferenziali* di cui all'art. 26, comma 3-*bis* del D. Lgs. n. 81/2008, in quanto non sono rilevabili rischi e interventi per i quali sia necessario redigere il DUVRI. Gli oneri per la sicurezza *c.d. interferenziali* sono pertanto pari a zero in virtù di quanto stabilito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con propria determinazione n. 3 del 05/03/2008.

Resta, invece, inteso che i concorrenti dovranno indicare in sede di offerta la stima dei costi relativi alla sicurezza di cui all'art. 95, comma 10, del D.lgs. n. 50/2016.

I concorrenti si impegnano al rispetto di tutte le condizioni di cui al Codice Etico della Fondazione approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 8 Marzo 2013, reperibile sul sito [www.enpam.it](http://www.enpam.it).

## Publicazione Atti di gara

Il bando di gara è stato trasmesso in via telematica all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione Europea in data 24 Luglio 2017.

La Fondazione metterà a disposizione, sul proprio sito internet [www.enpam.it](http://www.enpam.it), l'accesso libero ed incondizionato a tutti i documenti di gara a partire dal giorno di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

La Fondazione, pertanto, non prenderà in considerazione, ai sensi dell'art. 74, comma 4, del Codice dei contratti, le richieste di invio dei documenti di gara.

La documentazione di gara comprende:

- a) Bando di gara comunitario (G.U.U.E.) e nazionale (G.U.R.I.)
- b) Disciplinare di gara e modulistica varia
- c) DGUE – Documento di Gara Unico Europeo
- d) Capitolato Tecnico / Polizza Globale Fabbricati
- e) Elenco Immobili
- f) Scheda Statistica sinistri

Gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura dovranno prendere visione degli atti posti a base della gara, che sono immediatamente disponibili e scaricabili direttamente dal sito internet [www.enpam.it](http://www.enpam.it) nella sezione “Acquisti e Appalti/Gare e procedure europee”

Il numero gara ANAC è **6808232**, mentre il Codice identificativo gara, necessario per il pagamento della contribuzione dovuta all'Autorità Nazionale Anticorruzione da effettuare in sede di presentazione dell'offerta tecnico-economica e per la tracciabilità dei flussi finanziari è **CIG n. 71561891FB**

**CODICE CPV: 66515200-5**

### **OGGETTO, DURATA E AMMONTARE DELL'APPALTO**

Costituisce oggetto dell'appalto l'affidamento della copertura assicurativa “Polizza Globale Fabbricati” degli immobili di proprietà della Fondazione ENPAM.

Le attività oggetto dell'appalto sono dettagliatamente descritte nel documento denominato Capitolato Tecnico / Polizza Globale Fabbricati.

L'appalto avrà durata di 24 mesi con decorrenza dalle ore 24:00 del 31/12/2017 e scadenza alle ore 24:00 del 31/12/2019.

La Fondazione si riserva la facoltà, nei limiti di cui all'art. 63, comma 5, del Codice, di affidare all'Appaltatore, entro il periodo di vigenza del contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto previsto nel Capitolato, nel rispetto dell'art. 63, comma 5, per un importo massimo triennale (*due anni + un anno*), al netto delle imposte di legge, pari a € 2.265.516,00 (duemilioniduecentosessantacinquemilacinquecentosedici/00).

Pertanto, ai sensi dell'art. 35 del Codice, l'importo complessivo presunto dell'appalto è pari a € 2.265.516,00 (duemilioniduecentosessantacinquemilacinquecentosedici/00), al netto delle imposte di legge (*due anni + un anno*).

L'importo biennale stimato posto a base di gara in relazione al quale dovrà essere presentata l'offerta, è pari ad € 1.510.344,00 (unmilioneacinquecentodieciotrecentoquarantaquattro/00) al netto

delle imposte di legge.

Si precisa che nella Polizza, senza che il Concorrente aggiudicatario possa nulla eccepire, potranno essere inclusi immobili oggetto di acquisizioni successive alla data di pubblicazione del Bando e potranno essere esclusi immobili alienati e/o conferiti a Fondi dalla Fondazione successivamente alla data di pubblicazione del Bando.

Al riguardo, si precisa altresì che, le inclusioni e/o le esclusioni potrebbero avere luogo durante la vigenza della Polizza ma anche nelle more dell'esperimento della presente gara, comportando – in ogni caso – una regolazione del premio così come precisato nell'art. 5 del Capitolato allegato al presente Disciplinare di gara, fermo restando la corresponsione del "Premio Minimo Garantito", descritto come di seguito.

Indipendentemente dalle attività di regolazione suddette, il premio assicurativo da corrispondere al Concorrente aggiudicatario non potrà essere inferiore al 70% (Premio Minimo Garantito) del premio annuo risultante a seguito dell'aggiudicazione della presente procedura di gara.

Per il per il secondo anno di vigenza della Polizza, non potrà essere inferiore al 60% (Premio Minimo Garantito) del premio annuo risultante a seguito dell'aggiudicazione della presente procedura di gara.

\*\* \*\*\* \*\*

#### **Art. 1 – Condizioni generali di partecipazione**

Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici di cui agli artt. 3, comma 1, lettera p) e 45 del Codice che siano in possesso, **pena l'esclusione dalla gara**, dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del Codice e dei requisiti di partecipazione indicati nel Bando di gara, nel presente Disciplinare e nella restante documentazione di gara.

Potranno partecipare alla presente selezione esclusivamente le direzioni generali delle compagnie, le gestioni in economia (Gerenze) e le Rappresentanze dirette delle compagnie estere, essendo preclusa la presentazione dell'offerta da parte di agenzie/intermediari di assicurazioni.

Per la particolare tipologia dell'appalto, è ammessa la partecipazione di più Concorrenti in Coassicurazione, ai sensi dell'articolo 1911 c.c. È, tuttavia, stabilito il principio di solidarietà tra Compagnia delegante e Compagnia delegataria in deroga all'articolo medesimo. La Compagnia delegataria sarà pertanto tenuta a rispondere di tutti gli obblighi derivanti dal contratto nei confronti dell'Assicurato/Contraente. Le imprese che partecipano alla gara in coassicurazione, siano esse delegatarie o deleganti, non possono presentare offerte in proprio o in riparto di coassicurazione con altre imprese.

La scelta tra la partecipazione in forma singola o in coassicurazione dovrà essere espressa in sede di presentazione dell'offerta. Alle imprese che presentino offerta in coassicurazione è preclusa a partecipazione in forma singola, o in altra coassicurazione o in altro raggruppamento.

Alle imprese stabilite in altri Paesi membri dell'UE, è consentita la partecipazione alle condizioni previste dall'art. 49 del d.lgs. n. 50/2016. L'operatore economico stabilito in altro Stato UE, o altro Stato estero i cui operatori hanno comunque accesso agli appalti pubblici in territorio italiano, dovrà produrre dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante, resa ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., o altra documentazione conforme alle normative vigenti nel Paese di appartenenza, comprovante il possesso di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione da parte delle Imprese italiane. Tale documentazione, qualora non redatta in lingua italiana, dovrà essere

corredata di traduzione autenticata dall'autorità consolare italiana (art. 3, comma 4, D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.), oppure di traduzione certificata conforme al testo straniero da parte di un traduttore ufficiale.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “**black list**”, di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m.14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78).

Ai sensi dell'art. 48, comma 7, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, **pena l'esclusione dalla gara** del concorrente medesimo e del R.T.I. o Consorzio cui partecipa.

E' ammessa la partecipazione di operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alla lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) ed g) (gruppo europeo di interesse economico) o di Operatori economici coassicurati, dell'art. 45, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016; ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, vanno specificate, a pena di esclusione, le parti dei servizi che ciascun operatore del raggruppamento o consorzio intende espletare.

I consorzi di cui all'art.45, comma 2, lett. b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il Consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara, **pena l'esclusione dalla gara** sia del Consorzio sia del consorziato e l'applicazione dell'art. 353 del codice penale. E' vietata la partecipazione a più di un Consorzio stabile. Il Consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 50/2016 può eseguire le attività in proprio, fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti in capo al Consorzio stesso. In tal caso, il Consorzio stabile non sarà tenuto ad indicare alcuna consorziata.

È vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei RTI e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, salvo il disposto di cui ai commi 18 e 19 dell'art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016.

Come stabilito dall'A.N.A.C. con Determinazione n. 2 del 13.03.2013, la volontà di partecipare ricorrendo a contratti di coassicurazione dovrà essere indicata fin dal momento della presentazione dell'offerta; non sarà possibile modificare la composizione in corso di esecuzione del Contratto, salve le eccezioni ammesse dalla vigente disciplina.

Nel caso di coassicurazione o di raggruppamento temporaneo/associazione temporanea/consorzi ex art. 48 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i e qualsiasi altra forma prevista dal presente disciplinare - ferma restando la copertura assicurativa del 100% del rischio - la società aggiudicataria (delegataria/mandataria/consorzio) deve ritenere una quota maggioritaria del rischio, rispetto alle altre singole coassicuratrici, pari ad almeno il 60% mentre le singole società (coassicuratrici/deleganti/mandanti) dovranno ritenere una quota del rischio pari ad almeno il 20%.

## **Art. 2 – Requisiti di idoneità professionale e di ordine generale**

Ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, i concorrenti dovranno dichiarare di essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale e di ordine generale:

(a) Iscrizione nel Registro delle imprese della CCIAA, se i concorrenti sono italiani o residenti in Italia, ovvero nel registro professionale dello Stato di residenza, se provenienti da altri Paesi dell'Unione senza residenza in Italia, da cui risulti che l'impresa svolge attività nel settore cui l'appalto si riferisce (Esercizio delle assicurazioni). Ai concorrenti degli Stati membri, trova applicazione l'art. 83, comma 3, del Codice.

(b) Iscrizione all'Albo delle Imprese di assicurazione di cui all'art. 14, comma 4, del D.Lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) o agli elenchi delle imprese ammesse a operare in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi di cui all'art. 26 dello stesso Codice delle Assicurazioni private nel quale risulti l'autorizzazione all'esercizio del ramo incendio rilasciata dall'Autorità competente. Per le imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica italiana, detta autorizzazione è quella rilasciata dall'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) o altra documentazione analoga rilasciata dal ministero per lo sviluppo economico e/o dal CIPE, all'esercizio in Italia nel ramo assicurativo relativo al presente appalto – incendio –.

Le imprese aventi sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia devono possedere autorizzazione IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) o altra documentazione analoga rilasciata dal ministero per lo sviluppo economico e/o dal CIPE, all'inizio delle attività in Italia (riferita al ramo assicurativo relativo al presente appalto – incendio – in regime di libertà di stabilimento in Italia) per il tramite della propria sede secondaria in Italia, oppure autorizzazione IVASS, o altra documentazione analoga rilasciata dal ministero per lo sviluppo economico e/o dal CIPE, inerente la regolarità della documentazione ricevuta (riferita al ramo assicurativo relativo al presente appalto in regime di libera prestazione di servizio in Italia nonché di aver comunicato all'ufficio del Registro di Roma ed all'IVASS nomina del proprio rappresentante fiscale o l'autorizzazione rilasciata dal Paese di provenienza.

(c) Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 (le dichiarazioni in merito al possesso dei suddetti requisiti vanno rese nell'ambito del DGUE);

(d) Insussistenza di sanzioni interdittive di cui all'art.9, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 231/2001 o ad altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

(e) Insussistenza della situazione prevista dall'art.53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., come introdotto dall'art. 1 della L. 190/2012, quindi di non aver assunto alle proprie dipendenze personale già dipendente della stazione appaltante che abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stazione appaltante medesima nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione della gara;

(f) Che la società non è iscritta nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione;

In caso di riunioni di imprese (RTI/Coassicuratrici/GEIE/Consorzi) tali requisiti debbono essere posseduti e dichiarati da ciascuna impresa facente parte della riunione stessa. Il requisito di cui alla lettera (f) potrà essere posseduto e dichiarato anche da una sola delle imprese facente parte della RTI/Coassicuratrici/GEIE/Consorzi.

In caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del d.lgs. n. 50/2016, tali requisiti debbono essere posseduti e dichiarati dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Al riguardo si richiamano i Concorrenti al rispetto delle indicazioni contenute nella Determinazione A.V.C.P. (oggi A.N.A.C.) n. 3 del 23 aprile 2013 – “Partecipazioni delle reti di impresa alle procedure di gara per l’aggiudicazione di contratti pubblici ai sensi degli artt. 34 e 37 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163”.

Il curatore del fallimento autorizzato all’esercizio provvisorio ovvero gli operatori ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale su autorizzazione del giudice delegato, sentita l’A.N.A.C., possono partecipare alla Procedura secondo quanto previsto dall’art. 110, commi 3 e ss., del Codice (*vedi paragrafo dedicato*).

**Attenzione:** nel caso di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle cd. “**black list**” l’impresa dovrà dimostrare di essere in possesso dell’autorizzazione di partecipazione alle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010.

### **Art. 3 – Requisiti di ordine tecnico-organizzativo ed economico-finanziario**

Ai fini della partecipazione alla gara, ciascun concorrente dovrà dichiarare di:

- (a) Aver effettuato negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del Bando una raccolta premi assicurativi nel ramo oggetto della gara complessivamente pari ad € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) al netto delle imposte di legge.

La richiesta del requisito del fatturato risiede nella natura finanziaria del servizio della presente gara. Infatti, essendo la procedura mirata all’affidamento del servizio di copertura assicurativa di rischi economicamente rilevanti assume fondamentale importanza la possibilità di selezionare operatori economici dotati di capacità economico-finanziaria tale da garantire l’assunzione dell’impegno contrattuale.

#### **NOTA BENE**

Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l’inizio dell’attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Fondazione. In ogni caso, le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, rispetto al triennio considerato, dovranno rapportare il requisito del fatturato al “periodo di attività”, ossia all’arco di tempo in cui hanno svolto la propria attività aziendale.

### **Art. 4 – Indicazioni per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva e per i consorzi**

A pena di esclusione, in caso di partecipazione plurisoggettiva, i requisiti dichiarati devono essere posseduti:

- a) requisiti generali: ciascun soggetto deve esserne in possesso;
- b) requisiti di idoneità professionale: ciascun soggetto deve esserne in possesso;
- c) requisiti di capacità economica e finanziaria: nel caso di raggruppamento temporaneo/associazione temporanea/ consorzi ex art. 48 D. Lgs. 50/2016 s.m.i, possono essere cumulativamente dimostrati.

Si precisa che, in ogni caso, la mandataria/capogruppo dovrà possedere la maggioranza relativa dei requisiti richiesti, resta inteso che le altre imprese diverse dalla mandataria/delegataria dovranno possedere e dichiarare il requisito nella misura pari ad almeno il 10% dell’importo richiesto.

Per quanto concerne la coassicurazione, il Concorrente delegatario dovrà assumere la quota di coassicurazione maggioritaria.

Non saranno ammesse offerte che non raggiungano il 100% della copertura dei rischi.

#### **Art. 5 – Criterio di aggiudicazione**

1. L'aggiudicazione sarà effettuata ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett.b) del Codice, secondo il criterio del minor prezzo mediante massimo ribasso sull'importo posto a base di gara.

2. La proposta di aggiudicazione del servizio sarà fatta all'impresa che avrà offerto il minor prezzo (massimo ribasso percentuale).

La congruità delle offerte sarà valutata applicando il metodo di calcolo che sarà sorteggiato seduta stante tra quelli indicati nell'art. 97, comma 2, del Codice; ciò fatto si calcherà la soglia di anomalia e si procederà a formulare la proposta di aggiudicazione a favore del concorrente che avrà formulato l'offerta che più si avvicina per difetto alla soglia di anomalia come sopra determinata.

Ai sensi dell'art.97, comma 3-bis, del Codice il calcolo sopra citato verrà effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

La Fondazione si riserva comunque il diritto:

- (a) di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto, ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016;
- (b) di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida, congrua e conveniente.

Non si farà luogo a gara di miglioria, né sarà consentita, in sede di gara, la presentazione di altra offerta. In caso di parità in graduatoria si procederà mediante pubblico sorteggio.

Non saranno ammesse offerte economiche in aumento; non saranno ammesse offerte indeterminate, parziali, condizionate, plurime, indefinite.

\*\* \*\*\* \*\*

#### **Art. 6 – Documentazione di gara**

Per prendere parte alla gara l'offerente dovrà presentare **un plico idoneamente sigillato** in modo da garantirne l'integrità e la segretezza e controfirmato sui lembi di chiusura.

Il plico dovrà riportare all'esterno la denominazione (o ragione sociale), indirizzo, numero di telefono o di fax e la seguente dicitura:

**“Gara a Procedura aperta per l'affidamento della copertura assicurativa - Polizza Globale Fabbricati - degli immobili di proprietà della Fondazione ENPAM – CIG 71561891FB - NON APRIRE.”**

Il plico deve contenere al suo interno due distinte buste contenenti quanto di seguito specificato, a loro volta idoneamente sigillate in modo che ne sia garantita l'integrità e la segretezza e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente:



“Busta A - Documentazione amministrativa”

“Busta B - Offerta Economica”

Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico le informazioni inerenti la capogruppo.

### **Invio documentazione**

Il plico contenente la documentazione di seguito descritta dovrà pervenire, pena l'esclusione dalla gara, entro le **ore 12.00 del giorno 29 Settembre 2017** al seguente indirizzo:

Fondazione Enpam- Servizio Acquisti e Appalti - Piazza Vittorio Emanuele II n. 78 - 00185 Roma.

Ai fini della partecipazione alla gara faranno fede la data e l'ora di ricezione apposti dalla Fondazione sul plico.

La tempestività del recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, per cui la Fondazione non assumerà responsabilità alcuna qualora, per qualsiasi motivo, il plico medesimo non pervenga in tempo utile alla stessa.

L'offerta potrà essere fatta pervenire, oltre che per mezzo del servizio postale (spedizione di plico raccomandato o corriere espresso), anche mediante consegna diretta, o tramite corriere od agenzia di recapito autorizzata.

### **Art. 6.A) BUSTA “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”**

In questa prima busta devono essere inseriti i documenti di cui ai punti seguenti:

#### **1. Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)**

Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) ai sensi dell'art. 85 del Codice, che costituisce un'autodichiarazione attestante che il Concorrente non si trova in una delle situazioni di esclusione di cui all'art. 80 del Codice e soddisfa gli altri requisiti di partecipazione stabiliti dal Bando di gara ai sensi dell'art. 83 del Codice.

Il DGUE può essere prodotto utilizzando il modello in formato “word” editabile o il modello “PDF” compilabile manualmente (pubblicati sul sito della Fondazione – [www.enpam.it](http://www.enpam.it)), di cui alle “Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016” approvate con Circolare n. 3 del 18 luglio 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) e pubblicate sulla GURI n. 174 del 27/07/2016.

Il DGUE:

- in formato “word” deve essere debitamente compilato e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del Concorrente ovvero da altro soggetto in grado di impegnare validamente il Concorrente stesso;
- ovvero
- in formato “PDF” deve essere debitamente compilato manualmente e sottoscritto dal legale rappresentante del Concorrente ovvero da altro soggetto in grado di impegnare validamente il Concorrente stesso.

Il DGUE è articolato nelle parti seguenti:

- Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore - parte compilata a cura della Stazione Appaltante;
- Parte II: Informazioni sull'operatore economico;
- Parte III: Motivi di esclusione;

- Parte IV: Criteri di selezione;
- Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati;
- Parte VI: Dichiarazioni finali.

Ai fini della compilazione del DGUE si invitano i Concorrenti a prendere visione delle sopracitate Linee guida approvate dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e pubblicate sulla G.U.R.I. n. 174 del 27/07/2016.

Si precisa, inoltre, che se più operatori economici compartecipano alla procedura di appalto sotto forma di concorrente con identità plurisoggettiva (RTI, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, Reti di imprese), dev'essere presentato per ciascuno degli operatori economici partecipanti un DGUE distinto contenente le informazioni richieste dalle parti II, III, IV e VI. In caso di partecipazione di un Consorzio di cui all'articolo 45 comma 2 lettere b) e c) del Codice, il DGUE sarà presentato dal Consorzio medesimo e da tutte le imprese consorziate indicate quali concorrenti, compilato con riferimento alle informazioni richieste dalle parti II, III, IV e VI.

**2. Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio** resa e sottoscritta in calce dal legale rappresentante o procuratore autorizzato di ciascuna impresa, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di seguito indicati:

a) che l'impresa, ai fini di eventuali accessi agli atti del presente procedimento da parte di altri offerenti, ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990 e dell'art.53, commi 1, 2, 3 e 5 del d.lgs. n. 50/2016 (*in alternativa*):

- **consente** alla Fondazione di dare visione e rilasciare copia di tutta la propria documentazione di gara presentata (amministrativa, economica, organizzativa), qualora alcuno degli altri offerenti eserciti la facoltà di accesso agli atti;

*ovvero*

- indica gli atti che costituiscono segreti tecnici o commerciali, per i quali formula opposizione alle eventuali istanze di accesso, indicandone specificamente le motivazioni.

[**Attenzione:** in quest'ultimo caso inserire in separata busta chiusa, da inserire nella Busta A, con la dicitura "DICHIARAZIONE ACCESSO ATTI", la comprovata e motivata dichiarazione in ordine all'eventuale carattere di segreto tecnico e/o commerciale delle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta ed a giustificazione della medesima. La suddetta "Dichiarazione accesso atti" deve essere sottoscritta in calce, a pena di irricevibilità della stessa, con firma leggibile (non autenticata) e per esteso (nome e cognome: riportare timbro e firma), da chi è autorizzato a rappresentare ed impegnare legalmente l'impresa (se procuratore, allegare copia non autenticata della procura speciale). La mancata produzione della suddetta dichiarazione libera ENPAM dall'obbligo di notifica di eventuali richieste di accesso ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. n. 184/2006.]

La presente dichiarazione sostitutiva dovrà essere corredata di copia fotostatica di un valido documento d'identità del sottoscrittore. Qualora la dichiarazione venga sottoscritta da un procuratore, dovrà essere allegata anche la procura in copia conforme all'originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

In caso di **raggruppamento di imprese**, ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettera d), del D.Lgs. n. 50/2016, la suddetta "Dichiarazione sostitutiva" deve essere presentata distintamente da ogni

impresa raggruppata ed essere sottoscritta, con firma leggibile e per esteso (nome e cognome), da chi è rispettivamente autorizzato a rappresentare ed impegnare legalmente le imprese raggruppate (se procuratore allegare copia conforme all'originale ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 della procura speciale).

In **caso di Consorzio di imprese**, ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettere b), c) ed e), del D.Lgs. n. 50/2016, la suddetta "Dichiarazione sostitutiva" deve essere presentata distintamente dal Consorzio (se già costituito) e da ogni impresa consorziata (solo quelle che eseguiranno le prestazioni per i consorzi ex art. 45, comma 2, lettere b-c) ed essere sottoscritta, con firma leggibile e per esteso (nome e cognome), da chi è rispettivamente autorizzato a rappresentare ed impegnare legalmente il Consorzio e le imprese consorziate (se procuratore allegare copia conforme all'originale ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 della procura speciale).

In **caso di coassicurazioni**, dai legali rappresentanti/procuratori speciali di tutte le imprese coassicuratrici.

**Attenzione:** in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, ferme restando le conseguenze civili e penali connesse all'ipotesi di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi di cui all'art. 76 del d.P.R. n. 445/2000, l'offerente verrà escluso dalla presente procedura di gara e tale esclusione sarà segnalata alla Autorità Nazionale Anticorruzione per l'eventuale annotazione nel casellario informatico dell'Osservatorio dei contratti pubblici di cui all'art. 213, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016, ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto, fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia, ai sensi dell'art. 80, comma 12, del d.lgs. n. 50/2016.

### 3. Ulteriori dichiarazioni

Limitatamente alla Coassicurazione devono essere prodotte, oltre l'allegato "1bis" al presente Disciplinare, dichiarazioni:

(i) di impegno irrevocabile, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a conferire apposita delega alla Società designata come Delegataria la quale stipulerà il contratto/polizza in nome e per conto proprio e delle deleganti;

(ii) di impegno a non modificare la composizione della Coassicurazione;

(iii) di garanzia della sottoscrizione del 100% del rischio, corredate dalla indicazione della percentuale di copertura del rischio e delle quote di partecipazione.

### Ulteriori precisazioni in merito alla produzione della Documentazione Amministrativa

#### Dichiarazioni ex art. 80 del Codice

La dichiarazione circa il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice viene resa dal Concorrente all'interno del DGUE (cfr. Parte III: Motivi di esclusione).

Per quanto attiene, in particolare, la dichiarazione circa l'assenza della causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, del Codice (cfr. Parte III: Motivi di esclusione – Sezione A: Motivi legati a condanne penali e Sezione D: Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore), la dichiarazione viene resa con riferimento a tutti i soggetti che rivestono le cariche indicate al comma 3 del predetto art. 80, e precisamente:

- I. titolari e direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di impresa individuale);

- II. soci e direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di società in nome collettivo);
- III. soci accomandatari e direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di società in accomandita semplice);
- IV. membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttori tecnici (ove presenti), socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (*entrambi i soci se in possesso ciascuno del 50% delle quote societarie/azioni*) (se si tratta di altro tipo di società o consorzio);
- V. soggetti cessati, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando, dalle cariche indicate ai precedenti punti. Tra i "soggetti cessati" rientrano anche i soggetti rivestenti le cariche sopra indicate (o cessati dalle medesime) dell'azienda (o del ramo d'azienda) ceduta, concessa in affitto ovvero fusa o incorporata, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando, alla luce delle pronunce dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 10 del 4/05/2012 e n. 21 del 7/06/2012.

**Non è richiesto**, pertanto, che ciascuno dei predetti soggetti renda uno specifico DGUE o comunque una specifica dichiarazione circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice.

La Stazione appaltante, infatti, alla luce del Comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 26 ottobre 2016, prevede che la dichiarazione relativa ai requisiti di cui all'art. 80 del Codice - come del resto proposta nel DGUE - venga resa in via generale e senza necessità di menzionare nominativamente tutti i soggetti che rivestono le cariche indicate al predetto articolo 80 (cfr. anche pronuncia dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 16 del 2014).

Fermo restando quanto sopra, solo nel caso in cui il firmatario del DGUE non intenda rendere le dichiarazioni di cui all'art. 80, comma 1, del Codice riferite a tutti i soggetti che rivestono le cariche sopra indicate, il Concorrente dovrà, in aggiunta al DGUE, **produrre tante singole dichiarazioni** attestanti il possesso del requisito di cui all'art. 80, comma 1, del Codice, quanti sono i soggetti che rivestono le cariche indicate al comma 3 dell'art. 80. Ciascuna dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal soggetto interessato.

#### **4. Partecipazione ai sensi dell'art. 110, comma 3 e ss.**

Il curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale può partecipare alla procedura di affidamento alle seguenti condizioni:

-la partecipazione a procedure di affidamento è stata autorizzata dal giudice delegato, sentita l'ANAC;

-l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto, fatto salvo quanto previsto al punto successivo;

-al ricorrere delle condizioni previste al comma 5 dell'art. 110 del Codice, l'ANAC, sentito il giudice delegato, può subordinare la partecipazione alla gara alla necessità che il curatore o l'impresa in concordato si avvalgano di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale e dei requisiti speciali richiesti in Bando, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione

più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto.

Nelle fattispecie sopra descritte dovrà essere prodotta la seguente documentazione:

- 1) copia del decreto del Tribunale competente che autorizza il curatore all'esercizio provvisorio ovvero che ammette l'impresa al concordato con continuità aziendale. In alternativa, è possibile indicare gli estremi del decreto all'interno del DGUE (cfr. Parte III – Sezione “C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI”);
- 2) copia dell'atto emesso dal Tribunale competente che autorizza alla partecipazione a procedure di affidamento. In alternativa, è possibile indicare gli estremi dell'atto di autorizzazione all'interno del DGUE (cfr. Parte III – Sezione “C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI”);
- 3) nei casi in cui l'ANAC abbia subordinato la partecipazione alla necessità di avvalimento di altro soggetto, dovrà essere prodotta la documentazione indicata al precedente paragrafo per il caso di avvalimento. Nell'ambito delle dichiarazioni di competenza, il soggetto ausiliario dovrà anche impegnarsi a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto.

## 5. Garanzia provvisoria

Ciascun concorrente deve presentare una garanzia fideiussoria denominata “garanzia provvisoria”, costituita ai sensi ed in conformità a quanto stabilito dall'art. 93 D.Lgs. n. 50/2016 e di importo pari al 2% dell'importo complessivo (IVA esclusa) posto a base di gara.

Per il presente appalto l'importo della cauzione è pari ad Euro 30.207,00 (euro trentamiladuecentosette/00).

La cauzione provvisoria può essere prestata:

- a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore di Fondazione ENPAM.

Il versamento in contanti dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario intestato a Fondazione ENPAM, IBAN: IT71L0100503382000000201700 - ulteriore codice BIC SWIFT: BNLIITRR presso BNL Gruppo BNP Paribas - Via Leonida Bissolati, 2 - 00187 Roma, causale: “*Cauzione provvisoria rilasciata per la procedura di gara relativa all'affidamento della copertura assicurativa -Polizza Globale Fabbricati- degli immobili di proprietà della Fondazione ENPAM – CIG 71561891FB*”;

- b) sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Qualora il Concorrente costituisca la garanzia fideiussoria sotto forma di fideiussione rilasciata da un intermediario finanziario iscritto albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993 e s.m.i., si applica quanto previsto dall'A.N.A.C. nella Determinazione n. 1 del 29/07/2014 e ribadito nei Comunicati del Presidente del 01/07/2015 e del 21/10/2015. In particolare, al fine di assicurare che dette garanzie siano rilasciate da soggetti preventivamente autorizzati dalla Banca d'Italia e sottoposti ai controlli prudenziali dell'Organismo di vigilanza, si procederà a verificare che le stesse siano state rilasciate

dai soggetti iscritti negli appositi elenchi consultabili sul sito internet della Banca d'Italia. In caso di presentazione di una cauzione provvisoria rilasciata da un soggetto non autorizzato, si procederà all'esclusione del Concorrente dalla procedura di affidamento in quanto irregolarità non sanabile.

La **fideiussione dovrà avere validità per almeno 180 giorni** dalla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta e **prevedere le seguenti condizioni:**

1. rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
2. rinuncia espressa all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
3. operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Fondazione;

**La garanzia deve essere intestata a:**

Fondazione ENPAM  
(Ente Nazionale di Previdenza e  
Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri)  
Piazza Vittorio Emanuele II, 78  
00185 ROMA

L'importo della garanzia potrà essere ridotto ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice.

Potranno usufruire delle riduzioni gli operatori economici ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 possono prestare una cauzione di importo ridotto del 50%. Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella descritta al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n.1221/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20% per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO 14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20%, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50% del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15%, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e

forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Al fine di usufruire delle riduzioni, dovrà essere allegata alla cauzione la **certificazione del sistema di qualità** in originale, copia autenticata o dichiarata conforme all'originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 o autocertificazione resa del legale rappresentante attestante il possesso del suddetto requisito.

In caso di **raggruppamento temporaneo di imprese**, ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettera d), e dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, ai fini della fruizione del beneficio il requisito deve essere posseduto distintamente per ogni impresa raggruppata ed essere debitamente documentato in sede di gara secondo le modalità sopra indicate.

In caso di **coassicurazione**, la cauzione, comunque costituita, può essere presentata anche dalla sola impresa delegataria, a patto che risultino tra i soggetti obbligati tutte le imprese partecipanti al riparto di coassicurazione, ciascuna per la propria quota.

In caso di **consorzio di imprese**, ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettere b), c) ed e), del D.Lgs. n. 50/2016, ai fini della fruizione del beneficio, il requisito deve essere posseduto dal Consorzio o dalle singole imprese consorziate (solo quelle che eseguiranno le prestazioni per i consorzi ex art. 45, comma 2, lettere b-c), purché il possesso venga debitamente documentato in sede di gara secondo le modalità sopra indicate.

La garanzia provvisoria dovrà essere **prodotta con una delle seguenti modalità**:

- in caso di cauzione in contanti: dovrà essere fornita la copia del documento attestante il versamento;
- in caso di garanzia sotto forma di fideiussione: la fideiussione/polizza dovrà essere fornita in una delle seguenti modalità:
  - originale in formato elettronico, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o procuratore dell'istituto bancario, assicurativo o dell'intermediario finanziario;
  - originale in formato cartaceo sottoscritto con firma tradizionale.

Si evidenzia che la garanzia provvisoria verrà incamerata qualora:

- l'aggiudicatario si rifiuti di sottoscrivere il contratto ovvero non si presenti, senza giustificato motivo, alla stipula del contratto stesso, oppure non ottemperi agli adempimenti richiesti per la stipula entro i termini fissati;
- l'aggiudicatario non fornisca la documentazione necessaria a comprovare la sussistenza dei requisiti dichiarati ovvero qualora la documentazione prodotta o comunque acquisita dimostri che l'aggiudicatario ha reso dichiarazioni non veritiere.

La garanzia provvisoria sarà svincolata e restituita ai partecipanti non aggiudicatari dopo l'aggiudicazione della gara, contestualmente alla comunicazione di aggiudicazione, ed all'aggiudicatario dopo la stipula del contratto. Nessun interesse verrà riconosciuto alle Imprese sulle somme costituenti il deposito cauzionale.

**In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese** non ancora costituito, ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettera d), e dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, la "garanzia provvisoria" deve essere tassativamente intestata a tutte le imprese raggruppande.

**Attenzione:** In caso di presentazione di garanzia fideiussoria assicurativa, questa non potrà essere emessa dalla medesima società assicurativa offerente (sia in forma singola, sia in RTI, sia in Coassicurazione, sia in Consorzio)

## 6. Impegno di un fideiussore

Ai sensi dell'art. 93, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016, l'offerente deve presentare l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva (a copertura della corretta esecuzione del contratto), di cui all'art. 103 del Codice, qualora il concorrente risultasse affidatario.

Nel caso in cui la garanzia provvisoria di cui al precedente punto venga prodotta con fideiussione, il presente impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva può essere contenuto nella stessa garanzia provvisoria.

Anche per la "Garanzia definitiva", ai sensi dell'art. 103, comma 1, del Codice si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice. L'impegno di cui al presente punto si intende automaticamente sciolto in caso di non aggiudicazione della gara.

**N.B.:** Ai sensi del secondo periodo dell'art.93, comma 8, del Codice sono esentate dal produrre l'impegno del fideiussore a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva le microimprese, piccole e medie imprese, raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

**In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese**, ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettera d), e dell'art. 48 del Codice dei contratti, il presente impegno deve essere presentato dalla sola impresa mandataria (capogruppo), anche se non ancora costituito (in quest'ultimo caso l'impegno deve essere referito a tutte le imprese raggruppande ovvero alla sola mandataria ma con esplicito richiamo al costituendo raggruppamento ed estensione anche alle mandanti).

**In caso di Consorzio di imprese**, ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettere b), c) ed e) e dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, il presente impegno deve essere presentato dal solo Consorzio (se già costituito) o da una delle imprese consorziate se il consorzio ordinario non è ancora costituito: in quest'ultimo caso l'impegno deve essere referito a tutte le imprese consorziate con esplicito richiamo al costituendo Consorzio ordinario.



## **7. Documentazione comprovante il pagamento della contribuzione dovuta all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.)**

Ai sensi della deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n.1377 del 21 dicembre 2016 (Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 – su G.U.R.I. n. 20 del 6 febbraio 2012), ciascun concorrente, ai fini della partecipazione alla gara, è tenuto ad effettuare il versamento del contributo in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Più in particolare, i concorrenti dovranno indicare nella causale di versamento il relativo CIG.

### **Il pagamento del contributo all'Autorità dovrà essere effettuato nella misura di Euro 140,00 (centoquaranta/00).**

Ai fini del versamento del contributo, il concorrente dovrà attenersi alle istruzioni operative in vigore pubblicate sul sito internet dell'Autorità ([www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it)).

La Fondazione provvederà al controllo dell'avvenuto pagamento, dell'esattezza dell'importo e della rispondenza del CIG assegnato alla presente procedura di gara.

**Attenzione:** ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge n. 266/2005 e delle conseguenti deliberazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), il mancato pagamento è **causa di esclusione dalla gara**, come ribadito dalla citata Autorità con la deliberazione n. 4 del 10 ottobre 2012 (paragrafo 11).

## **8. Documento denominato "PASS dell'Operatore Economico (PassOE)"**

### **Nota Bene: verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale attraverso il sistema AVCPASS**

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario verrà effettuata attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS.

Per l'utilizzo del sistema AVCPASS da parte della stazione appaltante si richiede ai concorrenti di presentare in fase di gara il documento denominato "PASS dell'Operatore Economico (PassOE)".

Per la generazione di tale documento è necessario che ciascun concorrente sia registrato al sistema (la registrazione deve essere effettuata secondo le istruzioni contenute sul sito [www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it)) ed abbia un proprio amministratore iscritto ed abilitato ad operare sul sistema AVCPASS OE dell'Autorità con profilo di "Amministratore dell'operatore economico".

E' pertanto onere dell'operatore economico attivarsi tempestivamente e coerentemente con il termine di scadenza per la presentazione dell'offerta alla presente procedura di gara ai fini dell'ottenimento del PassOE.

**In caso di ricorso all'avvalimento**, si evidenzia che **anche l'impresa ausiliaria** dovrà registrarsi al sistema AVCPASS ed acquisire il proprio PASSOE che dovrà essere inserito nella busta amministrativa.

Si evidenzia, infine, che la mancata registrazione presso il servizio AVCPASS, nonché l'eventuale mancata trasmissione del PASSOE, non comportano di per sé l'esclusione dalla procedura. In tal caso, la Fondazione chiederà al Concorrente di regolarizzare, entro un tempo congruo, la produzione del PASSOE. In caso di mancata regolarizzazione, la Fondazione procederà secondo quanto indicato nella Deliberazione ANAC n. 157 del 17/02/2016.

## 9. Avvalimento

Per soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale il Concorrente singolo o consorziato o raggruppato può avvalersi dei requisiti di un altro soggetto fatta eccezione per la fattispecie di cui all'art. 2 del presente disciplinare di gara.

In tal caso, in conformità all'art. 89 del Codice, il Concorrente stesso dovrà:

- dichiarare, **all'interno del DGUE** (cfr. Parte II – Sezione “C: INFORMAZIONI SULL’AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI”), che intende avvalersi di altro soggetto per soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e/o tecnico-organizzativo;
- indicare, **all'interno del DGUE** (cfr. Parte II – Sezione “C: INFORMAZIONI SULL’AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI”), gli specifici requisiti di cui si intende avvalere e la denominazione dell'impresa ausiliaria;
- produrre nella **“Busta Amministrativa”** la specificata documentazione per l'avvalimento.

Come specificato dalla Determinazione A.N.A.C. n. 2 del 1 agosto 2012, l'oggetto del contratto di avvalimento non può sostanziarsi in un impegno generico “a mettere a disposizione in caso di aggiudicazione le risorse necessarie di cui il concorrente è carente”. Il contratto deve riportare in modo puntuale (determinato o determinabile) le concrete risorse organizzative, di mezzi, di personale, di know-how ecc. messe a disposizione del soggetto ausiliato.

Si rammenta, inoltre, che in caso di ricorso all'avvalimento:

- a pena di esclusione, non è ammesso, ai sensi dell'art. 89 comma 7, del Codice, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un Concorrente ovvero che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti;
- è ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie, ai sensi dell'art. 89, comma 6, del Codice, anche con riferimento al medesimo requisito;
- l'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, oltre all'applicazione nei confronti dei dichiaranti di quanto disposto dall'art. 80, comma 12 del Codice, la Fondazione procederà ad escludere il Concorrente e ad escutere la cauzione provvisoria.

Il Concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Fondazione in relazione alle prestazioni oggetto dell'appalto.

### Art. 6.B) BUSTA "B - OFFERTA ECONOMICA"

La busta B deve contenere, a pena di esclusione, l'offerta economica da presentare in conformità al modello “Offerta Economica” (Allegato 2) al presente disciplinare di gara e deve contenere il ribasso unico percentuale offerto su tutti i tassi pro mille annui e sull'importo posto a base d'asta.

Il prezzo complessivo annuo ed il ribasso globale percentuale offerto dovranno essere espressi con la formulazione di due cifre decimali senza procedere ad alcun arrotondamento.

Saranno accettati ribassi percentuali maggiori o uguali a zero.

Il prezzo indicato nel modello “Offerta Economica” è da intendersi al netto delle imposte di legge.

Le offerte dovranno essere incondizionate ed i valori dovranno essere espressi, oltre che in cifre, anche in lettere. In caso di discordanza fra indicazioni, sarà ritenuta valida l'indicazione espressa in lettere. In caso di discordanza tra il ribasso percentuale offerto ed il prezzo complessivo annuale offerto, sarà ritenuto valido il ribasso percentuale.

Non sono ammesse offerte in aumento, che, pertanto, saranno escluse, senza essere tenute in considerazione.

Non sono ammesse offerte condizionate, che, pertanto, saranno escluse, senza essere tenute in considerazione

**Il concorrente deve, inoltre, specificamente indicare nell'offerta economica i costi della sicurezza derivanti da rischi "specifici" dell'impresa (cd. costi interni aziendali per la sicurezza, ricompresi nell'importo offerto e da non confondere con i costi relativi alla sicurezza cd. interferenziali) ed i costi della manodopera ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.**

L'Offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante (se procuratore, allegare copia non autenticata della procura speciale) dell'impresa offerente.

L'Offerta economica si intende vincolante per 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

I prezzi offerti si intendono comprensivi di tutto quanto previsto nel Capitolato Tecnico.

In caso di raggruppamento di imprese, ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettera d), e dell'art. 48 del Codice, i documenti relativi all'offerta devono essere sottoscritti:

- se non ancora costituito: congiuntamente dai legali rappresentanti (se procuratore, allegare copia non autenticata della procura speciale) di tutte le imprese raggruppate;
- se già costituito: dal legale rappresentante (se procuratore, allegare copia non autenticata della procura speciale) della sola mandataria.

In caso di Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di Consorzi tra imprese artigiane, di cui all'art. 45, comma 2, lettera b), del Codice, i documenti relativi all'offerta devono essere sottoscritti dal legale rappresentante (se procuratore, allegare copia non autenticata della procura speciale) del Consorzio.

In caso di Consorzio stabile ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettera c), e dell'art. 47 del Codice, i documenti relativi all'offerta devono essere sottoscritti dal legale rappresentante (se procuratore, allegare copia non autenticata della procura speciale) del Consorzio.

In caso di Consorzio ordinario di imprese, ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettera e), e dell'art. 48 del Codice, i documenti relativi all'offerta devono essere sottoscritti:

- se non ancora costituito: congiuntamente dai legali rappresentanti (se procuratore, allegare copia non autenticata della procura speciale) di tutte le imprese consorziate;
- se già costituito: dal legale rappresentante (se procuratore, allegare copia non autenticata della procura speciale) del Consorzio.

In caso di concorrente costituito da aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettera f), e dell'art. 48 del Codice, i documenti relativi all'Offerta devono essere sottoscritti:

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, dal legale rappresentante (se procuratore, allegare copia non autenticata della procura) dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune;
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, dal

legale rappresentante (se procuratore, allegare copia non autenticata della procura) dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante (se procuratore, allegare copia non autenticata della procura) dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

In caso di GEIE, ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettera g), e dell'art. 48 del Codice, i documenti relativi all'Offerta devono essere sottoscritti dai legali rappresentanti (se procuratore, allegare copia non autenticata della procura) di tutte le imprese aggregate.

In caso di coassicurazioni, dai legali rappresentanti/procuratori speciali di tutte le imprese coassicuratrici.

### **Giustificativi dell'offerta (eventuale)**

Ai soli **fini acceleratori e di semplificazione**, si evidenzia che l'offerta **può** essere corredata delle giustificazioni relative al prezzo offerto.

In particolare, **può** essere allegata all'Offerta economica ed inserita nella medesima Busta "B" una **Relazione giustificativi**, corredata dalla pertinente documentazione, che specifichi, partendo da un'analisi del prezzo offerto, in particolare le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli cui l'offerente dispone per eseguire i servizi oggetto dell'appalto, i costi preventivati dall'offerente per spese generali, sicurezza dei lavoratori in ambito aziendale e l'utile d'impresa, e dimostri la congruità del prezzo offerto, alla luce dei criteri e nei limiti di cui all'art. 97 del Codice. La Relazione giustificativi deve essere sottoscritta dal legale rappresentante (se procuratore, allegare copia non autenticata della procura speciale) dell'offerente.

**Si ribadisce che l'allegazione della Relazione giustificativi è facoltativa ed ha il solo scopo di accelerare l'eventuale procedimento di verifica di congruità economica delle offerte che dovessero risultare anomale.**

Resta inteso che, se le giustificazioni non vengono prodotte in fase di gara o, se prodotte, non sono sufficienti ad esprimere un giudizio di congruità, sarà, se del caso, espletato "ab initio" tutto il procedimento di verifica di congruità.

### **Art. 7 – Modalità di svolgimento della gara**

La Fondazione nominerà una Commissione di gara, con funzioni di natura prettamente amministrativa che avrà il compito procedere con la valutazione delle offerte presentate dai concorrenti.

La Commissione di gara, nel giorno fissato per la prima seduta pubblica di gara, che verrà comunicato attraverso pubblicazione sul sito *internet* della Fondazione ([www.enpam.it](http://www.enpam.it)) nonché tramite pec o fax a tutti i concorrenti almeno due giorni prima, avrà il compito di procedere:

- a) all'apertura dei plichi pervenuti, previa verifica della loro integrità, regolarità formale e tempestività della ricezione;
- b) alla verifica della presenza all'interno dei plichi delle buste richieste - "A" e "B" - dal

presente disciplinare e della loro integrità e regolarità formale;

- c) all'apertura delle "Busta A" ed alla rendicontazione della documentazione nelle stesse contenute, astenendosi per il momento dal pronunciarsi in ordine alla ammissibilità o meno delle singole offerte;
- d) al sorteggio, in conformità con quanto disposto dall'art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, di uno tra i seguenti metodi di calcolo della soglia di anomalia per la valutazione della congruità delle offerte:

- media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 20% (venti per cento), arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media;
- b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 20% (venti per cento), rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso arrotondato all'unità superiore, tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è pari ovvero uguale a zero la media resta invariata; qualora invece la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è dispari, la media viene decrementata percentualmente di un valore uguale a tale cifra;
- c) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del 15% (quindici per cento);
- d) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse incrementata del 10% (dieci per cento);
- e) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10% (dieci per cento), arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media, moltiplicato per un coefficiente sorteggiato dalla Commissione giudicatrice o, in mancanza della Commissione, dal RUP, all'atto del suo insediamento, tra i seguenti valori: 0,6 - 0,7 - 0,8 - 0,9;

**Nota Bene:** In caso di sorteggio del metodo di calcolo e) la Commissione di gara procederà altresì, in conformità con quanto disposto dall'art. 97, comma 2, lettera e), del D.Lgs. n. 50/2016, al sorteggio di uno dei valori tra: 0,6 - 0,7 - 0,8 - 0,9, quale coefficiente da utilizzare in detto metodo.

- e) a sospendere all'uopo la seduta pubblica di gara e ad aggiornarla a data e ora da destinarsi che verrà comunicata attraverso pubblicazione sul sito *internet* della Fondazione e tramite pec o fax, a tutti i partecipanti.

Quindi, sospesa la seduta pubblica, la Commissione di gara procederà in seduta riservata alla disamina puntuale della documentazione acquisita ed alla verifica della sussistenza delle condizioni di ammissibilità delle offerte.

Il giorno fissato per la ripresa delle operazioni di gara, che verrà comunicato attraverso pubblicazione sul sito *internet* della Fondazione nonché tramite pec o fax a tutti i concorrenti

almeno due giorni prima, la Commissione di gara, in seduta pubblica, procederà a dichiarare l'ammissione o l'esclusione dei concorrenti.

Sempre in seduta pubblica, la Commissione di gara procederà:

1. all'apertura delle buste B "Offerta Economica";
2. alla verifica della regolarità dell'offerta economica e del rispetto delle relative prescrizioni di gara;
3. a dichiarare l'ammissione o l'esclusione di tali offerte;
4. alla lettura dei ribassi offerti;
5. alla formulazione della graduatoria di gara;
6. alla determinazione della soglia di anomalia, risultante dall'applicazione del metodo di calcolo della soglia di anomalia sorteggiato in seduta pubblica, ove il numero delle offerte ammesse sia pari e superiore a 5 (cinque), ed alla attivazione della procedura di verifica delle offerte anormalmente basse, secondo quanto previsto dall'art. 97, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Qualora si rilevi la presenza di offerte anormalmente basse, anche ai sensi del comma 6 del predetto art. 97, la verifica di anomalia sarà effettuata dal Responsabile del Procedimento. In particolare, sarà richiesto per iscritto al Concorrente di presentare, entro un termine non inferiore a 15 giorni dal ricevimento della richiesta, le giustificazioni della propria offerta. Qualora tali giustificazioni non siano ritenute sufficienti, potrà essere richiesto per iscritto al concorrente di presentare le precisazioni ritenute pertinenti, assegnando a tal fine un congruo termine. In ogni caso, il Responsabile del Procedimento si riserva la facoltà di convocare il concorrente per invitarlo ad indicare ogni ulteriore elemento ritenuto utile. L'offerta potrà essere esclusa, a prescindere dalle giustificazioni del concorrente, anche qualora questi non presenti le giustificazioni o le precisazioni richieste entro il termine stabilito.

**Nota Bene:** Nel caso in cui nessuna delle offerte risultasse anomala, la Commissione di gara procede, senza soluzione di continuità, ad effettuare la proposta di aggiudicazione della gara sulla base della graduatoria precedentemente formata. Diversamente, si procederà ai sensi dell'art. 97 del d.lgs. n. 50/2016.

In ogni caso la Fondazione può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Una volta esaurite le operazioni di verifica della congruità dell'offerta, il giorno fissato per la ripresa delle operazioni di gara, che verrà comunicato attraverso pubblicazione sul sito *internet* della Fondazione nonché tramite pec e/o fax a tutti i concorrenti almeno due giorni prima, la Commissione di gara, in seduta pubblica, procederà a:

1. dare lettura delle risultanze della verifica delle offerte risultate sospette di anomalia;
2. formare la graduatoria definitiva dei concorrenti rimasti in gara sulla base delle risultanze della procedura di verifica della congruità dell'offerta;
3. effettuare la proposta di aggiudicazione dell'appalto in oggetto al migliore offerente.

All'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria verrà effettuata la comprova dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa richiesti per la partecipazione alla gara attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS.

Resta inteso che, la Commissione di Gara potrà, anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 85

comma 5, 86 e 87, del D.Lgs. n. 50/2016, richiedere ai concorrenti in qualsiasi momento nel corso della procedura, la produzione, entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla relativa richiesta scritta, che a tal fine sarà trasmessa a mezzo PEC (ai corrispondenti recapiti indicati da ciascun concorrente nel DGUE), della documentazione necessaria ai fini del controllo sulla inesistenza di motivi di esclusione dalla Procedura e sul possesso dei requisiti di idoneità professionale, dei requisiti di capacità economica e finanziaria e dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al Bando di Gara.

In caso di parità in graduatoria, l'appalto sarà aggiudicato mediante pubblico sorteggio.

La proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione da parte dei competenti organi della Fondazione, cui spetta deliberare l'aggiudicazione definitiva. Il termine di approvazione della proposta di aggiudicazione da parte dell'organo competente, di cui all'art. 33, comma 1, del Codice, decorrente dal ricevimento della stessa da parte dell'organo competente, è pari a 30 giorni.

Ai fini della stipula del contratto inoltre dovrà essere costituita la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 D.Lgs. 50/2016.

Il Responsabile del Procedimento procederà con gli adempimenti relativi all'aggiudicazione e con le comunicazioni di aggiudicazione ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. a) del Codice.

In materia di trasparenza e comunicazioni trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 29 e 76 del Codice.

#### **NOTE:**

Alle sedute pubbliche potrà assistere un solo rappresentante per ciascun Concorrente, munito di apposita delega. In caso di Concorrenti riuniti, siano essi costituiti o costituendi, sarà ammesso a presenziare alle sedute pubbliche un solo rappresentante per l'intero soggetto costituito o costituendo. L'accesso e la permanenza del rappresentante nei locali ove si procederà alle operazioni di gara sono comunque subordinati all'assoluto rispetto delle procedure di accesso e di sicurezza in vigore presso la Fondazione ed all'esibizione dell'originale del documento di identificazione.

Data e ora di ogni seduta di gara aperta al pubblico verranno comunicate ai Concorrenti, tramite avviso sul sito internet della Fondazione [www.enpam.it](http://www.enpam.it), nonché a mezzo pec o fax almeno due giorni prima della seduta.

**Attenzione:** in caso di **aggiudicazione da parte di un raggruppamento temporaneo di imprese**, ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettere d) e dell'art. 48 del Codice dei contratti, le suddette verifiche riguarderanno tutte le imprese raggruppate.

**Attenzione:** in caso di **aggiudicazione da parte di un consorzio di imprese**, ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettere b), c) ed e) e dell'art. 48 del Codice dei contratti, le suddette verifiche riguarderanno il Consorzio e tutte le imprese consorziate (solo quelle che eseguiranno i servizi per i consorzi ex art. 45, comma 2, lettere b-c).

Inoltre, qualora risulti aggiudicatario un Raggruppamento temporaneo di operatori economici o un Consorzio ordinario di imprese non ancora formalmente costituiti, dovrà essere altresì prodotto l'atto di conferimento del mandato collettivo con rappresentanza al capogruppo designato o di costituzione del Consorzio.

In caso contrario l'amministrazione potrà non addivenire alla stipulazione del contratto riservandosi il diritto al risarcimento dei danni derivati dalla mancata stipulazione.

**Attenzione:** in caso di **aggiudicazione da parte di un concorrente che avesse fatto ricorso all'avvalimento**, lo stesso dovrà presentare, su richiesta di ENPAM e prima della stipula del relativo contratto di appalto, la documentazione relativa all'impresa ausiliaria, necessaria per le procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e quella necessaria per il controllo della veridicità delle dichiarazioni attestanti l'assenza di cause di esclusione.

#### **Art. 8 – Gestione quesiti e risposte**

Nel caso fosse necessario acquisire chiarimenti ai fini della formulazione dell'offerta, la richiesta dovrà:

- essere formulata per iscritto, a mezzo pec al seguente indirizzo [acquisti.appalti@pec.enpam.it](mailto:acquisti.appalti@pec.enpam.it) ovvero a mezzo fax al seguente n. 06/48294502;
- essere formulata in lingua italiana, recare in oggetto la seguente dicitura "*Procedura aperta per l'affidamento della copertura assicurativa - Polizza Globale Fabbri - degli immobili di proprietà della Fondazione ENPAM - CIG 71561891FB – Richiesta chiarimenti*" ed essere indirizzata all'attenzione del Responsabile del Procedimento;
- essere corredata dalla fotocopia di un valido documento di identità del sottoscrittore;
- pervenire alla Fondazione ENPAM entro e non oltre le **ore 12:00 del giorno 19/09/2017**.

Non saranno prese in considerazione richieste di chiarimenti pervenute oltre la data sopra indicata.

Le risposte ai chiarimenti saranno fornite esclusivamente tramite pubblicazione sul sito internet della Fondazione entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta e, comunque, entro **le ore 19.00 del 22/09/2017**.

Si raccomanda, pertanto, ai concorrenti di accedere e consultare periodicamente il sito in fase di predisposizione dell'offerta, e comunque con congruo anticipo rispetto alla presentazione della stessa.

#### **Art. 9 – Subappalto**

In considerazione della natura dell'appalto non è ammesso il subappalto.

#### **Art. 10 – Cause di esclusione dalla gara**

Ferme restando le previsioni del Codice e delle altre disposizioni normative applicabili, nonché le cause di esclusione espressamente previste dal presente Disciplinare, saranno altresì esclusi dalla Procedura i Concorrenti che presentino un'offerta:

1. il cui contenuto o la cui provenienza siano incerti;
2. sottoposta a condizioni, eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura rispetto alle condizioni specificate nel Capitolato Tecnico e negli altri atti di gara;
3. che sostituisca, modifichi e/o integri le predette condizioni del Capitolato Tecnico e degli altri atti di gara;
4. che non abbia le caratteristiche minime stabilite dal Capitolato Tecnico ovvero preveda l'esecuzione delle prestazioni contrattuali con modalità difformi da quanto stabilito nei predetti documenti della Procedura;
5. incomplete e/o parziali.



Costituiscono, altresì, **causa di esclusione** dalla Procedura:

- i) la mancata regolarizzazione entro il termine indicato dalla Stazione Appaltante, in caso di attivazione del procedimento di “soccorso istruttorio” di cui all’art. 83, comma 9, del Codice;
- ii) le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa, in quanto irregolarità essenziali non sanabili ai sensi dell’art. 83, comma 9 ultimo periodo, del Codice;
- iii) la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale afferenti all’offerta economica, ai sensi dell’art. 83, comma 9 secondo periodo, del Codice;
- iv) la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità che determini una violazione del rispetto dei principi di inalterabilità del contenuto dell’offerta, di certezza in ordine alla provenienza della stessa, di segretezza, e di inalterabilità delle condizioni in cui versano i Concorrenti al momento della scadenza del termine per la partecipazione alla gara, in conformità alle indicazioni formulate dall’ANAC nella Determinazione n. 1/2015.

**Saranno, inoltre, esclusi** dalla procedura i Concorrenti:

- A. coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra Concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte;
- B. per i quali si accerti, sulla base di univoci elementi, che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, per qualsiasi tipo di relazione, anche di fatto, tra gli operatori economici interessati;
- C. che abbiano reso false dichiarazioni. Si rammenta, a tal proposito, che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci:
  - comportano sanzioni penali ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000;
  - costituiscono causa d’esclusione dalla partecipazione alla presente gara.

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, la Fondazione si riserva di procedere, anche a campione, a verifiche d’ufficio.

Saranno considerate inammissibili le offerte:

1. presentate oltre il termine di scadenza fissato;
2. in relazione alle quali si ritengano sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;
3. prive della qualificazione necessaria;
4. superiori all’importo posto a base di gara.

#### **Art. 11 – Clausole contrattuali e sociali**

Il concorrente aggiudicatario dovrà applicare al personale impiegato nello svolgimento dei servizi, il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, secondo quanto previsto dall’art. 30, comma 4, D.Lgs. 50/2016.

Nel contratto d’appalto sarà inserita apposita clausola con la quale l’appaltatore si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 Agosto 2010, n. 136 recante “Piano Straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”.

Resta inteso che, l'appaltatore si impegna fin d'ora, a semplice richiesta scritta della Fondazione, ad applicare le migliori condizioni contrattuali risultanti da gare eventualmente bandite e aggiudicate dalla Consip durante l'esecuzione del contratto ed aventi ad oggetto prestazioni analoghe a quelle oggetto del presente affidamento.

La Fondazione ENPAM si riserva la facoltà di annullare e/o revocare il bando di gara, non aggiudicare e/o non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, nemmeno a sensi artt. 1337 e 1338 del codice civile.

La Fondazione ENPAM si riserva il diritto:

- 1) di non procedere all'aggiudicazione, nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea, nel rispetto dell'art. 95, comma 12, del Codice dei Contratti;
- 2) di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida in relazione all'oggetto dell'appalto;
- 3) di sospendere o non aggiudicare la gara in autotutela per motivi di interesse pubblico di opportunità e/o convenienza.

Nel caso in cui ricorrano le ipotesi di cui all'art. 32, commi 8 e 13, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il Concorrente aggiudicatario, anche provvisorio, s'impegna a dare esecuzione al contratto nelle more della sua conclusione a semplice richiesta della Fondazione e previo pagamento del premio minimo garantito per la prima annualità.

Nel caso in cui, entro il termine previsto dall'art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., non sia intervenuta la stipula del contratto, la copertura s'intenderà risolta ed il Concorrente aggiudicatario avrà diritto al solo conguaglio conteggiato *pro rata temporis* (rispetto all'importo di premio previsto in polizza).

Nelle more della stipula del contratto, ma ad aggiudicazione perfezionata, la Fondazione potrà richiedere, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'avvio anticipato delle prestazioni, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui alla normativa antimafia, all'art. 32 del D.Lgs. 50/2016.

#### **Art. 12 – Altre informazioni**

ENPAM si riserva la facoltà di procedere, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, di cui agli articoli 46, 47 e 77-bis del citato D.P.R. n. 445/2000, presentate dagli operatori economici concorrenti.

**Attenzione:** resta inteso che le cause di esclusione previste dall'art. 80, comma 1, del Codice dei contratti non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo n. 159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento, o finanziario.

È ammessa la presentazione di non più di una domanda di partecipazione da parte di ciascun concorrente.

Tutta la documentazione che i concorrenti devono produrre ai fini della partecipazione alla procedura deve essere redatta in lingua italiana o, in caso di operatori esteri, corredata da traduzione giurata.

La Fondazione si riserva di (i) aggiudicare la gara in presenza di una sola offerta valida, previa verifiche di congruità; (ii) non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea.

La Fondazione si riserva altresì la facoltà di annullare, sospendere, reindire la gara o non procedere all'aggiudicazione della stessa o non stipulare il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione definitiva, senza che ciò comporti alcun diritto, pretesa, aspettativa o azione da parte dei concorrenti, anche solo a titolo di rimborso spese.

La Fondazione si riserva di effettuare in ogni momento e con le modalità che ritenga opportune i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara. In caso di contenuto non veritiero delle suddette dichiarazioni si procederà all'esclusione dalla gara o all'annullamento/revoca dell'aggiudicazione, con le ulteriori conseguenze previste dalla normativa vigente.

La Fondazione si riserva di chiedere ai concorrenti chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

La Fondazione si riserva, ai sensi dell'art.110, comma 1, del Codice di interpellare i concorrenti non aggiudicatari, in caso di fallimento dell'impresa aggiudicataria e/o risoluzione o recesso dal contratto, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario in sede di offerta.

I servizi oggetto di affidamento sono finanziati con i fondi propri della Fondazione.

Le dichiarazioni richieste ai Concorrenti dal presente disciplinare devono essere sottoscritte dal legale rappresentante. In alternativa le dichiarazioni possono essere sottoscritte da un procuratore del legale rappresentante; in tal caso va trasmessa la relativa procura, in originale o copia conforme ai sensi del D.P.R. n°445/2000 e s.m.i.. In ogni caso le dichiarazioni sostitutive devono essere redatte con le modalità di cui al d.P.R. n. 445/2000.

L'Autorità Giudiziaria competente per eventuali procedure di ricorso inerenti il presente affidamento è il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma. Rimane esclusa la competenza arbitrale.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n.196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", si informa che i dati relativi alle Imprese partecipanti di cui la Fondazione verrà in possesso, verranno trattati su supporti cartacei ed informatici esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali connesse con la procedura di affidamento dell'appalto e di stipulazione del contratto, in caso di aggiudicazione. In particolare, i dati relativi all'esistenza di precedenti penali o di procedimenti pendenti, verranno trattati al solo fine di valutare l'eventuale sussistenza delle cause di esclusione dalla gara d'appalto di cui all'art. all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. I dati rilevanti ai fini della qualificazione delle imprese potranno essere altresì archiviati ed utilizzati in altri procedimenti per verifiche o riscontri nei confronti delle imprese cui si riferiscono. I dati medesimi potranno essere comunicati agli Enti competenti ai fini della verifica della veridicità delle autodichiarazioni rese, agli organismi cui compete la vigilanza sull'attività contrattuale della Fondazione, nonché ai soggetti cui debba essere riconosciuto il diritto di accesso alla documentazione di gara, nelle forme ed entro i limiti previsti dalla normativa in materia.

Titolare del trattamento è la Fondazione ENPAM.

Ai sensi del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 02/12/2016, l'aggiudicatario è tenuto a rimborsare alla stazione appaltante le spese di pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. A tal fine si precisa che le spese di pubblicazione sono stimate in **Euro 10.000,00**. L'esatto ammontare dell'importo dovuto a titolo di rimborso spese sarà reso noto all'aggiudicatario con la comunicazione di cui all'art. 76, comma 5 del Codice, ovvero con apposita successiva comunicazione.



Il Bando di gara è stato inviato a GUUE, a GURI e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il presente disciplinare non determina il sorgere di diritti di sorta in capo ai concorrenti.

Il Responsabile del procedimento è Domenico D'Amico.

Roma, 24/07/2017

**Il Direttore della Struttura**  
(Dott. Saverio Molinaro)



***Allegati:***

*Allegato 1 – Modello DGUE*

*Allegato 1bis – Dichiarazione Coassicurazione*

*Allegato 2 – Modello di offerta economica*

*Allegato 3 – Capitolato Tecnico / Polizza Globale Fabbriicati*

*Allegato 4 – Elenco Immobili*

*Allegato 5 – Statistica Sinistri*